



COMUNE DI BASIGLIO

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 08/10/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE 113 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INTERRATA PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 06:00 DEI GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2026.

La Responsabile f.f. del Settore Polizia Locale

VISTA la richiesta del Delegato dell'impresa Sielte s.p.a. con sede a San Gregorio di Catania in via Cerza 4 effettuata in data 07/10/2026, registrata al protocollo generale dell'ente con il n. 14683/2026, con la quale si richiede l'emissione di ordinanza viabilistica per la realizzazione di una rete interrata per le telecomunicazioni in fibra ottica in Basiglio S.C.113 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dei giorni 14-15-16 ottobre 2026;

VISTA l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. 1/2026/MAN, rilasciata dalla Responsabile di E.Q. facente funzione del Settore Urbanistica del Comune di Basiglio;

PRESO atto che l'esecuzione dei lavori può generare pericolo agli utenti dell'area;

RITENUTO che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione e al contempo la pubblica incolumità, assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale;

ACCERTATO che occorre procedere alla interdizione totale al transito veicolare e non nella strada oggetto dell'intervento nel periodo di svolgimento dei lavori;

VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre



COMUNE DI BASIGLIO

Città Metropolitana di Milano

1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO il "Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere" previsto con il D.M. del 10/07/2002;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 08/08/2000;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa:

✓ Il divieto di circolazione, per tutti i veicoli a motore e non (ivi incluso il transito pedonale), in entrambi i sensi di marcia, lungo la Strada Comunale 113 dal confine territoriale con il Comune di Lacchiarella sino all'intersezione con la via M. delle Foibe (fanno eccezione i veicoli ed il personale riconducibili all'impresa esecutrice dei lavori)

✓ l'installazione di segnaletica temporanea con deviazioni, limiti, obblighi, divieti;

Sarà cura degli Organi di Polizia Stradale, il controllo del rispetto della presente ordinanza, che sarà resa nota all'utenza mediante l'ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere da parte del soggetto richiedente.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

DISPONE

- che il richiedente l'autorizzazione delegato dell'impresa Sielte s.p.a. , con sede a San Gregorio di Catania via Cerza 4 **(P.I. 03600700870)**, provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 comma 3 e art. 21 del C.D.S.) e che provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale prevista dal vigente C.D.S. e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal D.M. del 10/07/2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di



COMUNE DI BASIGLIO

Città Metropolitana di Milano

lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere;

- che il richiedente, per lo svolgimento dei lavori intervenga con apposita segnaletica stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, nel pieno rispetto del Codice della Strada D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, e sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente visibile a sufficiente distanza, con ogni condizione meteorologica;
- che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica definitiva;
- che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'ordinanza e al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al soggetto richiedente, con l'intesa che la stessa rimarrà l'unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della stessa per effetto dei lavori autorizzati;
- che la presente Ordinanza sia inoltre trasmessa:
 - alla Stazione dei Carabinieri di Basiglio (tmi33319@pec.carabinieri.it)
 - al N.O.R.M. dei carabinieri di Corsico (tmi33215@pec.carabinieri.it)
 - alla Stazione dei Carabinieri di Lacchiarella (tmi26798@pec.carabinieri.it)
 - al Corpo di Polizia Locale di Lacchiarella (protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it)
 - al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pieve Emanuele e Siziano (polizialocale@pec.comune.pieveemanuele.mi.it)
 - all'Azienda regionale Emergenza ed Urgenza A.R.E.U. (protocollo@pec.areu.lombardia.it)
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano (com.milano@cert.vigilfuoco.it) (com.salaop.milano@cert.vigilfuoco.it)



COMUNE DI BASIGLIO

Città Metropolitana di Milano

- Alla Città Metropolitana di Milano
(protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)
- Al settore Urbanistica ed al settore Servizi alla persona
– Ufficio Comunicazione del Comune di Basiglio

Informa

Che la presente Ordinanza sarà in vigore dalle ore 21:00 del giorno 14/10/2026 e cesserà ogni effetto alle ore 06:00 del giorno 17/10/2026.

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso:

- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi del decreto legislativo 104/2010 e successive modificazioni;
- Ricorso straordinario, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971 modificato dal D.L.19/2026.

La Responsabile f.f. del Settore Polizia Locale
(Arch. Federica DONATI)



Si dà atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Vice Commissario BUTTICE' Angelo Luca e che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile f.f del Settore Polizia Locale.

La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.

Firmato da:

82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

FEDERICA MARIA PAOLA DONATI in data 08/10/2026